



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Prot. N. 1.178.517

Roma, 18 Febbraio 2002

**A tutti i soggetti Responsabili
dei Patti territoriali e
Responsabili Unici dei contratti
d'Area
Loro Sedi**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate
Loro Sedi**

ISTRUZIONI PER LA RIMODULAZIONE DELLE RISORSE E CHIARIMENTI ED INTERPRETAZIONI OPERATIVE PER PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI D'AREA

Tenuto conto che a questa Direzione Generale sono pervenute, da parte dei soggetti responsabili dei patti territoriali, numerose richieste tese ad ottenere chiarimenti, indicazioni e direttive circa le procedure da seguire ed i criteri da adottare nell'espletamento delle loro attività, nelle more dell'emanazione di una circolare più completa finalizzata a dare un quadro di riferimento interpretativo uniforme e definito dell'intera normativa che regola la concessione delle agevolazioni sui patti territoriali e sui contratti d'area, si forniscono direttive in merito alle seguenti tematiche:

1. Rimodulazione delle risorse per patti territoriali e contratti d'area

Il CIPE con le deliberazioni nn. 77 e 78 del 9/06/1999 e n. 69 del 22/6/2000 ha autorizzato, per tutti i patti e contratti d'area, la possibilità di riutilizzare, nel limite degli importi destinati a ciascun patto o contratto, le risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche o economie conseguite in sede di attuazione. Il CIPE ha altresì stabilito che, sulla base di istruzioni impartite dal Servizio per la Programmazione Negoziata, al quale è subentrata questa Direzione Generale, le risorse derivanti dal suddetto riutilizzo possano essere destinate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali selezionati dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto o del contratto d'area.

A tal fine si impartiscono le seguenti istruzioni:

- le proposte di rimodulazione presentate dal soggetto responsabile o dal responsabile unico, di seguito denominati soggetto responsabile, possono essere formulate entro 48 mesi dalla data di approvazione del patto, del contratto

d'area o di eventuali protocolli aggiuntivi, questi ultimi solo se attivati a seguito di nuove assegnazioni di risorse CIPE e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, i cui contenuti sono indicati nell'allegato 1 che dovrà essere compilato e restituito anche su supporto magnetico. I programmi agevolati con le rimodulazioni, tenuto conto delle prioritarie esigenze di una rapida conclusione degli interventi collegati agli obiettivi del patto, devono essere ultimati entro, e non oltre, 24 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria. Il bando dovrà indicare il predetto termine temporale, esplicitando che il mancato rispetto dei tempi, fatta salva la possibilità, nei casi previsti, di una eventuale proroga nei limiti di 12 mesi (art. 12 comma e, DM n.320/2000), comporterà la revoca delle agevolazioni;

- il soggetto responsabile, determina le risorse da rimodulare, derivanti da rinunce, revoche (solo nei casi in cui i relativi atti non siano suscettibili di gravami) ed economie conseguite in sede di attuazione del patto o del contratto d'area e chiede a questa Direzione l'autorizzazione alla rimodulazione delle risorse così determinate ridotte del 20%, secondo quanto stabilito al punto 3 della deliberazione CIPE n.31 del 17 marzo 2000. Sull'ammontare delle risorse così determinate, utilizzabili per la concessione di agevolazioni alle iniziative imprenditoriali o per la realizzazione di opere infrastrutturali, gravano anche gli oneri per le relative attività istruttorie;
- questa Direzione, valutata la proposta avanzata dal soggetto responsabile, autorizza la rimodulazione per la concessione di agevolazioni alle iniziative imprenditoriali solo nel caso in cui siano interamente coperti gli oneri per le opere infrastrutturali previste nel patto, nel contratto d'area o nei protocolli aggiuntivi a cui la rimodulazione stessa si riferisce, o eventuali altri oneri comunque gravanti sul patto o sul contratto; qualora i suddetti oneri non risultassero interamente coperti, le risorse derivanti dalla rimodulazione devono essere prioritariamente utilizzate per la loro copertura, così come eventualmente riconfigurati nella proposta di rimodulazione. Ricevuta l'autorizzazione alla rimodulazione, il soggetto responsabile, nel caso in cui sia prevista la concessione di agevolazioni alle iniziative imprenditoriali, provvede alla emanazione di uno specifico bando, da inviare in copia al Ministero, i cui criteri e contenuti, fissati dai soggetti promotori in funzione degli obiettivi del patto territoriale o del contratto d'area, devono essere preventivamente diffusi anche a mezzo di organi di stampa nazionali e locali, e con il quale deve :

- a) indicare, qualora ritenuto necessario, sulla base dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, le eventuali quote da riservare ai programmi del "settore industria" o del "settore turismo", come definiti per la concessione delle agevolazioni della legge 488/92, o a quelli dell'agricoltura (questi ultimi non ammessi ai contratti d'area), e l'eventuale quota, nel rispetto delle condizioni specifiche stabilite dal CIPE, per la realizzazione di nuove infrastrutture;
- b) individuare, nell'ambito territoriale del patto o del contratto d'area, i comuni nei quali vi siano aree disponibili per destinazione urbanistica conforme alle attività ammissibili indicate alla precedente lettera a),

attestandone la sussistenza, e la loro immediata attuazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio, e limitando a tali aree la ubicazione dei programmi agevolabili;

- c) fissare i termini per la presentazione delle domande e per la formazione della graduatoria dei programmi da ammettere all'istruttoria bancaria, nonché i criteri, tra i quali deve essere compreso quello riguardante gli effetti occupazionali del programma, che saranno utilizzati per la formazione della graduatoria stessa;
- i soggetti promotori, nel fissare i criteri e i contenuti del bando per la rimodulazione delle risorse, devono solo attenersi alle istruzioni sopra riportate mentre sono, ovviamente, liberi di indicare, al fine di corrispondere pienamente agli obiettivi ed alle finalità del patto o del contratto d'area, particolari condizioni o caratteristiche cui devono corrispondere i programmi che intendono agevolare (con riferimento, ad esempio, a specifiche attività economiche, ad ambiti territoriali, a dimensione delle imprese, a valore degli investimenti, ecc.);
 - il soggetto responsabile, sulla base dei criteri di cui al precedente punto c), forma la graduatoria dei programmi ammissibili e trasmette alla banca le relative domande ricevute unitamente alla documentazione allegata;
 - la banca, sulla base della graduatoria formata dal soggetto responsabile, sottopone ad istruttoria solo i programmi per i quali, in relazione alle agevolazioni concedibili, vi siano risorse disponibili e fino al loro esaurimento. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma e facendo salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. L'istruttoria viene condotta sulla base della normativa vigente alla data di comunicazione di avvio dell'istruttoria stessa ed applicando i criteri e le modalità previsti dalla legge 488/92, per le attività da essa ammesse, e i criteri e le modalità previsti dai POR/PSR e dalla relativa disciplina comunitaria, per i programmi riguardanti le attività agricole.

2. Variazioni dei programmi

Fatte salve eventuali diverse disposizioni per i patti territoriali approvati dal CIPE, espressamente indicate nelle rispettive delibere, nei decreti di approvazione dei patti o nei singoli decreti di concessione delle agevolazioni alle imprese, ai fini della realizzazione dei programmi, si considerano:

2.1 “variazioni sostanziali”

le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività

economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

In tali casi, sulla base di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lettera e), del D.M. 31 luglio 2000 n. 320, il soggetto responsabile deve richiedere al Ministero la revoca totale delle agevolazioni concesse. Ne discende, quindi, che le "variazioni sostanziali" non possono essere oggetto di alcuna approvazione, neanche preventiva.

2.2 "variazioni non sostanziali"

- a) la variazione del numero delle quote di agevolazioni concesse. In questo caso il soggetto responsabile, verificata la effettiva realizzabilità della nuova articolazione temporale degli investimenti nei termini massimi di ultimazione consentiti, determina, nel limite dell'ammontare complessivo originariamente concesso, il nuovo importo delle singole quote di erogazione;
- b) le variazioni che determinando modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto, configurino, comunque, il conseguimento di produzioni finali inquadrabili nella stessa "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" indicata nel programma originario già approvato, facendo salvi gli obiettivi economici ed occupazionali dello stesso;
- c) le operazioni di carattere societario che dovessero determinare una variazione del soggetto giuridico, beneficiario delle agevolazioni, che ha sottoscritto il patto o il contratto, con riferimento alla proprietà e/o all'uso dei beni agevolati;
- d) le variazioni di ubicazione dell'unità produttiva agevolata nell'ambito dei territori ammissibili del patto o del contratto d'area;
- e) la modifica delle modalità di acquisizione dei beni da agevolare (ordinario-leasing e viceversa).

Nei casi di "variazioni non sostanziali", come sopra definite, l'impresa beneficiaria stessa deve presentare specifica, motivata e documentata richiesta al soggetto responsabile.

Il soggetto responsabile, applicando le procedure ed i criteri previsti dalla normativa vigente tempo per tempo utilizzata per la legge 488/92, valuta la richiesta presentata e, accertato che le suddette variazioni non modificano gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali del programma originario ammesso e che permane l'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni, l'approva e ne dà comunicazione, accompagnata da motivato parere, al Ministero, alla Cassa Depositi e Prestiti, o all'istituto convenzionato, ed alla banca che ha effettuato l'istruttoria iniziale.

2.3 Non necessitano di alcuna approvazione preventiva le variazioni che non rientrano tra le "variazioni non sostanziali", quali ad esempio:

- a) le variazioni riguardanti gli importi, sia in diminuzione che in aumento, e le caratteristiche tecniche relative ai singoli beni previsti dal programma approvato;
- b) le variazioni degli importi di spesa per anno rispetto a quelli risultanti dall'istruttoria bancaria (cosiddetto cronoprogramma), fermo restando l'importo massimo complessivo delle spese e delle agevolazioni ammesso.

2.4 Infine si precisa che:

- i programmi debbono in ogni caso essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria o, per i patti di prima generazione, dalla data dei singoli decreti di concessione provvisoria. Per specifiche cause di forza maggiore, comunque non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria, quest'ultima può richiedere una proroga, con motivata istanza, da inviare al soggetto responsabile almeno quattro mesi prima del termine dei 48 mesi. Il soggetto responsabile, valutata l'istanza, può concedere una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, dandone comunicazione al Ministero, alla Cassa Depositi e Prestiti, o all'istituto convenzionato, e alla banca che ha effettuato l'istruttoria iniziale;
- le banche, in sede di relazione finale, provvedono anche ad effettuare il ricalcolo delle agevolazioni, nei limiti delle agevolazioni concesse, sulla base dell'effettivo tasso di attualizzazione da applicare e dell'effettiva articolazione temporale degli investimenti realizzati.

3. Revoche per mancato avvio dei programmi agevolati

Come è noto, la delibera CIPE 22.06.2000 n. 69 ha stabilito che il mancato avvio della realizzazione degli investimenti entro 16 mesi dalla data di trasmissione alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte del soggetto responsabile, dell'elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni comporta la revoca delle agevolazioni concesse. Poiché a questa Direzione non risulta che tale data sia stata generalmente comunicata alle singole imprese interessate, e tale mancata conoscenza potrebbe essere invocata a giustificazione dell'eventuale inosservanza dell'avvio dell'investimento entro i successivi 16 mesi, i soggetti responsabili sono tenuti a comunicarla formalmente a tutte le imprese interessate. Tale comunicazione, per le trasmissioni già avvenute, deve essere inviata alle imprese entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente direttiva, mentre per le trasmissioni che saranno effettuate successivamente, la comunicazione alle imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data della trasmissione stessa. Quanto precede non si applica alle iniziative rientranti nei patti di prima generazione.

4. Apporto mezzi propri per imprese individuali

In merito all'apporto di mezzi propri da parte di imprese individuali si precisa quanto segue:

- a) per le imprese operanti nei settori economici regolamentati dalla legge 488/92 ("industria" e "turismo"), ed agevolate nell'ambito di Patti Territoriali e dei Contratti d'area, si applicano le relative disposizioni vigenti alla data di avvio dell'istruttoria. In particolare, per i programmi approvati sulla base delle nuove circolari in vigore a partire dal luglio 2000, il mantenimento delle agevolazioni è condizionato, qualora le imprese non operassero in regime di contabilità ordinaria, al passaggio in contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Con ciò chiarendo che, a partire da questo periodo, le imprese agevolate, siano esse imprese individuali o società di persone, non possono più trovarsi in regime di contabilità semplificata pena la revoca delle agevolazioni concesse.

- L'apporto di mezzi propri è, pertanto, regolamentato, in quanto a forma e modalità consentite, dalle specifiche normative della legge 488/92;
- b) per le imprese operanti in agricoltura o nella pesca, non regolamentate dalla legge 488/92, si precisa che, nel caso esse siano costituite in forma societaria, forme e modalità di apporto dei mezzi propri sono identici a quelli previsti per gli altri settori (aumento di capitale sociale e/o conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero, in sostituzione, utili realizzati e accantonati o ammortamenti anticipati effettuati nel periodo di realizzazione del programma agevolato, ecc...); se, invece, si tratta di imprese individuali, o costituite in forma di società non regolari, il suddetto apporto va verificato con esclusivo riferimento alle variazioni del Patrimonio Netto, rilevato per ciascuno degli anni di realizzazione del programma agevolato ed assumendo quale valore iniziale quello relativo all'anno precedente l'avvio a realizzazione, desumibile dal "prospetto delle attività e delle passività", che deve essere redatto dall'imprenditore, in conformità agli artt. 2423 e seguenti del c.c., con i criteri previsti dal DPR n. 689/74 e con le forme e le modalità stabilite dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Direttore Generale
(C. Sappino)